

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 863

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PISATI, MANFROI, LORENZI, PREIONI,
MANARA, CARLOTTO, RESTA e GIBERTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1992

**Modifiche ed integrazioni agli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio
1965, n. 859, concernente norme di previdenza per il personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Lo scopo del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, fondo speciale gestito dall'INPS comunemente detto «Fondo Volo», è di assicurare la giusta previdenza ad una categoria di lavoratori, naviganti di linea, sottoposti ad una attività particolarmente usurante. Il patrimonio del Fondo Volo è costituito dalle entrate a carico delle aziende e dei lavoratori senza alcun onere per la finanza statale. La gestione dell'INPS si è dimostrata, da sempre, poco trasparente ed autoritaria con una serie di atti che, oltre a gravi responsabilità, comportano disservizi e disagi che turbano la serenità dei lavoratori e dei pensionati.

Il Comitato di vigilanza del Fondo Volo che dovrebbe, come disposto, sovrintendere alla amministrazione del Fondo, di fatto, non ha mai potuto espletare concretamente i suoi compiti di istituto perchè: i pareri espressi vengono disattesi dal consiglio di amministrazione dell'INPS; l'ordine del giorno dei lavori e le convocazioni sono

cosa esclusiva dell'INPS per cui molte riunioni sono prive di risultato per scarsa informazione preventiva e partecipazione dei convocati. I pensionati del Fondo Volo, riuniti in unica associazione, l'Associazione pensionati al fondo volo (APAFV), rappresentativa di tutte le categorie, piloti, assistenti di volo, tecnici di volo, sono la memoria storica di tutto l'iter del fondo volo, conoscono profondamente tutti i problemi, quelli dei lavoratori, quelli delle aziende e, a tutela e salvaguardia dei diritti di tutti, devono fare parte, con pari dignità, del Comitato di vigilanza del Fondo Volo in qualità di membri effettivi.

Sottolineando che occorre ridare certezze e garanzie a tutti i partecipanti, si rende attuale e necessario apportare alcune modificazioni alla composizione del Comitato di vigilanza del Fondo Volo, che siano determinanti, anche aumentandone i poteri, al miglioramento funzionale e gestionale del Fondo Volo.

Per quanto considerato, viene sottoposta per l'approvazione la seguente iniziativa legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Comitato di vigilanza*). - 1. Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sovrintende, in modo vincolante, alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'INPS che lo presiede o in caso di assenza un direttore delegato a sostituirlo;

b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

c) un rappresentante effettivo e uno supplente del Ministero del tesoro;

d) nove rappresentanti effettivi e nove supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, quattro degli assistenti di volo e uno dei tecnici di volo;

e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti dell'Associazione pensionati al fondo volo;

f) quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle Aziende di trasporto aereo.

2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), sono designati dalle aziende, associazioni od organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori interessati. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; i rappresentanti di cui alle lettere

d), e), f), durano in carica due anni e possono essere confermati».

Art. 2.

1. L'articolo 7 della Legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Poteri del Comitato di vigilanza*).

- 1. Spetta al Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6:

1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;

2) di dare parere vincolante sulla accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

3) di fare proposte vincolanti concernenti gli investimenti delle attività del Fondo secondo autonomi criteri o seguendo quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

4) di dare parere vincolante, anno per anno, per necessità di bilancio, relativo alla determinazione della misura dei contributi a carico degli iscritti al Fondo e delle aziende, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari e il resoconto della avvenuta riscossione direttamente alla direzione;

5) di dare parere vincolante per il miglioramento delle prestazioni e per le modalità del loro pagamento;

6) di esaminare e dare parere vincolante sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici e di previsione relativi alla gestione del Fondo;

7) di dare parere vincolante sulle questioni che, comunque, possano sorgere nella applicazione delle norme di cui alla presente legge;

8) di deliberare autonomamente, fatte salve le convocazioni straordinarie volute dalla presidenza dell'INPS, le date delle convocazioni, di riunione in riunione, con prestabilito ordine del giorno dei lavori, proprio, o dopo aver esaminato le apposite richieste della direzione o della presidenza dell'INPS».

Art. 3.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvederà alla ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, fissando la data di prima convocazione.